



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data



Relazione al progetto di legge
"Disciplina del Distretto Economico a fiscalità Speciale"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Illustrissimi Consiglieri,

con il presente progetto di legge viene introdotto nel nostro ordinamento e nel nostro sistema economico un provvedimento di ordine fiscale che istituisce i Distretti Economici Speciali (brevemente DES), che rappresenta un'importante innovazione strutturale, quale piattaforma e volano per un ulteriore rilancio e sviluppo dell'economia del Paese, in particolare del settore turistico e ricettivo.

Il presente progetto di legge ricalca ed introduce nel nostro Paese ciò che in altre realtà esterne è già stato posto in essere, tra l'altro da diversi anni.

Trattandosi di una novità per il nostro ordinamento è doveroso fare un breve *excursus* storico su tali forme di incentivazione dello sviluppo e dell'economia di uno Stato.

In Asia, nel Pacifico e nelle Americhe, ma anche in Europa e nella vicina Italia, esistono da tempo le cosiddette Zone Economiche speciali (brevemente ZES). Oggi sono oltre 130 i Paesi che contano di oltre 4000 aree ZES.

La ZES è una regione geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza.

Le Zone Economiche Speciali vengono solitamente create per attrarre maggiori investimenti stranieri. Sono aree geografiche nell'ambito delle quali sono offerti incentivi a beneficio delle aziende che vi operano, attraverso strumenti e agevolazioni che agiscono in un regime derogatorio, relativamente a specifici ambiti ed aspetti, rispetto a quelli vigenti per le ordinarie politiche nazionali.

Queste zone hanno come obiettivo fondamentale l'aumento della competitività delle imprese insediate, l'attrazione di investimenti diretti, soprattutto da parte di soggetti stranieri.

L'obiettivo e finalità, dunque, di queste zone speciali è quello di attrarre investimenti, favorire la crescita economica e la creazione di occupazione e rafforzare il tessuto produttivo e commerciale di uno Stato.

Molti Paesi hanno dunque sperimentato negli ultimi decenni la creazione di "zone di vantaggio", in cui, oltre ad agevolazioni fiscali, sono generalmente anche presenti misure di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

sostegno finanziario, infrastrutturale e logistico, oltre alla previsione di aspetti normativi e iter procedurali differenti da quelli in vigore in regime ordinario.

Rappresentano stimoli alla crescita industriale e commerciale e all'innovazione in quanto si tratta di aree in cui addirittura tariffe, quote, dazi, imposte, essendo diversi dal resto del territorio nazionale, offrono un maggiore *appeal* agli investitori e migliori possibilità di sviluppo.

Le Zone Economiche Speciali, oltre a offrire gli incentivi sopra menzionati, possono declinarsi in modo diverso, dando vita a forme e strumenti specifici di supporto, tra cui ad esempio: i parchi industriali, definiti come aree sviluppate e divise in lotti sulla base di un piano generale che comprenda infrastrutture, trasporti, utilities, con o senza unità produttive, in taluni casi con servizi di uso comune a beneficio delle imprese insediate, che siano esse manifatturiere e di servizi, ma comunque alla ricerca di migliori performance dal punto di vista economico e ambientale attraverso la collaborazione nella gestione di elementi quali energia, ciclo delle acque, riciclo di materie prime e così via.

Il fenomeno delle Zone Economiche Speciali, avviatosi nel lontano 1937, ha registrato un trend in continua crescita, che non si è arrestato durante il periodo della globalizzazione, né nel corso della crisi finanziaria mondiale degli anni scorsi: questo fenomeno, dunque, ha raggiunto ormai valori di grande rilevanza per il sistema produttivo globale. Nella prima ZES stabilita in Cina, risalente agli anni '80, all'interno della quale si sono insediate prevalentemente imprese manifatturiere, in circa 25 anni dalla sua creazione gli scambi commerciali sono cresciuti quasi di 17 volte.

Le aree in questione, oltre a beneficiare di regimi fiscali speciali hanno altresì rappresentato un esperimento di *"policy innovation"*, laddove il governo centrale ha anche acconsentito ampi margini di flessibilità e autonomia in termini di politica del lavoro, pianificazione territoriale, prezzi, ecc.

È proprio nell'ottica di evoluzione ed ammodernamento del nostro sistema economico, con una visione e slancio innovatori, che il Governo si è approcciato a tali forme sistemiche esistenti e per così dire già "rodate" da tempo in altri Paesi, eseguendo una attenta analisi e valutazione della forma e struttura giuridica e normativa, soprattutto tenendo ben presente le caratteristiche del nostro Stato, del suo territorio, per di più enclave di un altro Stato, e della sua realtà economica tradizionale esistente.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

L'Esecutivo ritiene che uno slancio significativo ed importante per il nostro Paese e il suo sistema economico non possa prescindere, anzi abbia quasi una strada obbligata, nello sviluppo ed incentivo degli investimenti esteri, e lo strumento e l'Istituto delle cosiddette Zone Economiche Speciali si ritiene che sia adeguato per raggiungere tali obiettivi, ovviamente con i necessari ed opportuni adattamenti alla nostra realtà economica e dimensionale, alla nostra caratteristica di Paese comunque votato al turismo e all'accoglienza, ed al commercio.

Il principale obiettivo quindi che si è perseguito nella stesura delle norme che disciplinano e regolano il DES è stato proprio di incentivare gli investimenti nei settori innanzi citati, anche nell'ottica di una riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, ma al contempo prestando la massima attenzione per non creare elementi distorsivi, e far sì che tale strumento di sviluppo non falsi, o minacci di falsare, la concorrenza, la realtà economica del territorio esterna al DES ed il comune Interesse dei cittadini.

Per questo il Distretto Economico Speciale che si vuole introdurre ed istituire nel nostro Paese, a differenza dei modelli esistenti esterni e già operativi in altri Stati, è sostanzialmente soggetto alle norme ordinarie e caratterizzato da norme fiscali speciali.

Dopo la necessaria superiore premessa di seguito si illustra più dettagliatamente il DES e il presente progetto di legge, composto da n. 8 articoli

Il DES rappresenta un nuovo modello di economia, anche fiscale, costituito da un insieme sistemico di aziende, strutture, attività economiche ricettive, turistiche, commerciali e di servizi alle imprese e alle persone. Nel DES soggiornano con specifico permesso temporaneo le persone fisiche le quali, in forza del predetto permesso temporaneo, sono del residenti fiscali non domiciliati, ossia persone fisiche assoggettate in territorio sammarinese al regime fiscale speciale previsto dal presente progetto ancorché il loro centro di interessi vitali ed economici non sia in Repubblica.

Si chiarisce e sottolinea che possono essere costituiti più DES, purché abbiano i requisiti e le caratteristiche di cui alle norme che di seguito si illustrano.

All'articolo 1 sono indicate le finalità del progetto di legge mentre all'articolo 2 è definito il DES.

Il DES è un insieme di imprese e attività economiche; è geograficamente diffuso sul territorio sammarinese, e fanno parte del DES (o meglio di ogni singolo DES):

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

- in primis la società di gestione del medesimo DES e le imprese costituite dalla società di gestione e partecipate dalla stessa nella misura minima del 51%, aventi lo scopo e funzione di effettuare rilevanti investimenti in infrastrutture turistiche, ricettive e di servizio, di alto livello qualitativo e che svolgono attività funzionali all'operatività ed alla clientela ideale del DES;

- le imprese clienti del DES che si stabiliscono a San Marino, previa domanda di annessione al DES, con le modalità, le condizioni e limiti previsti dall'articolo 1 del presente progetto di legge;

- Infine, le persone fisiche, clienti del DES, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del progetto di legge.

Le imprese e le persone fisiche aderenti al DES sono soggette alle norme ordinarie vigenti a San Marino, ma altresì alle disposizioni speciali fiscali stabilite dagli articoli del presente progetto di legge.

Il DES è dunque progettato, sviluppato e gestito da una società di gestione che fornisce ed eroga, anche per il tramite delle società dalla stessa controllate, i servizi alle imprese clienti ed alle persone fisiche clienti del DES, sulla base di requisiti e di procedure autorizzative ben precise.

Il promotore della società di gestione per ottenere la qualifica di società di gestione del DES deve in primis presentare, per il tramite dell'Ufficio Attività Economiche, domanda di autorizzazione alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione (brevemente Commissione Finanze), corredando la stessa di un puntuale e strutturato piano industriale. Ai fini dell'ottenimento della qualifica di società di gestione del DES, la società di gestione deve essere costituita nella forma di società per azioni con capitale sociale iniziale minimo, interamente versato con conferimenti in denaro, di euro 50.000.000,00; inoltre il patrimonio netto deve essere incrementato fino ad un minimo di euro 100.000.000,00 entro i tre esercizi successivi alla costituzione o trasformazione e fino ad un minimo di euro 200.000.000,00 entro i sei esercizi successivi alla costituzione o trasformazione.

La società che intende avere la funzione ed autorizzazione ad essere la società di gestione del DES deve presentare un piano industriale esaustivo, completo e dettagliato, che abbia le seguenti caratteristiche:

- indicare l'assetto partecipativo della stessa società di gestione con indicazione dei titolari effettivi;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

- prevedere l'impegno a realizzare investimenti in nuove infrastrutture del settore ricettivo, turistico, commerciale e servizi connessi che offrono livelli inquadrabili nelle primarie classi di categoria di settore per una clientela ideale di elevata fascia economica, quanto precede per non originare un'offerta che possa creare concorrenza diretta a quella esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, garantendo almeno 1000 posti letto;
- favorire il recupero di immobili mediante la loro riqualificazione tesa ad accrescerne la funzionalità e il valore patrimoniale, nei limiti delle disposizioni del piano regolatore generale vigente.

Il progetto di investimento deve essere realizzato in 7 anni dal ricevimento dell'autorizzazione, salvo proroghe per eventi non dipendenti dalla volontà degli investitori, e deve essere di importo complessivo uguale o superiore ad euro 300.000.000,00.

La Commissione Finanze decide in merito all'istanza presentata con propria deliberazione riservandosi la possibilità di autorizzare il piano industriale anche parzialmente e la deliberazione della Commissione Finanze è condizionata agli adempimenti in capo ai promotori previsti al comma 5.

Il comma 6 dell'articolo 2 invece disciplina le eventuali modifiche o integrazioni al piano industriale.

Al comma 7 dell'articolo 2 si prevede che gli immobili che possono essere acquisiti dalla società di gestione o dalle sue partecipate siano esclusivamente quelli funzionali alle attività proprie attività economiche a favore dei clienti del DES e che l'autorizzazione all'acquisto è subordinata alla coerenza per destinazione d'uso al progetto industriale.

Di seguito il focus su quello che è il regime fiscale del DES in riferimento alla società di gestione e delle sue società controllate.

Tutti i redditi prodotti dalla società di gestione e dalle sue società controllate sono determinati secondo quanto disposto dal Capo II del Titolo III della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche. Sui predetti redditi, anziché l'aliquota proporzionale ordinaria prevista per le persone giuridiche dalla predetta legge può essere applicata, su opzione del contribuente esercitata esclusivamente in fase di domanda di rilascio di licenza di ogni società, un'aliquota proporzionale nella misura del 5%, con una imposta annuale minima dovuta e stabilita in euro 10.000,00.

Si evidenzia che il predetto regime fiscale speciale (che è su opzione del contribuente) è incompatibile con ulteriori benefici fiscali in materie di imposte dirette ed altresì con qualsiasi

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

tipo di beneficio in materia di contributo in conto interessi o agevolazioni anche di carattere non fiscale.

Sempre a livello di disposizioni fiscali, ma in materia di imposte indirette, la società di gestione del DES e le sue società controllate aderenti al DES, che svolgono attività di commercio di beni al dettaglio all'interno del DES, esclusivamente sulle materie prime, sono soggette all'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche nella misura del 17% calcolata sul valore delle vendite. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla Legge 14 marzo 1991 n.43, senza importo minimo di spesa. In capo alle società predette permangono comunque tutti i vigenti obblighi ordinari di certificazione delle cessioni dei beni e prestazioni di servizi tramite il circuito fiscale della SMaC Card.

L'articolo 2 ha altresì ben dettagliato il controllo sul possesso e permanenza dei requisiti e delle condizioni sopra riepilogate. Le condizioni e requisiti sono verificati, anche periodicamente, dall'Ufficio Attività Economiche che relaziona al 30 settembre di ogni anno alla Commissione Finanze. Al verificarsi della mancanza anche di uno dei requisiti, l'Ufficio Attività Economiche assegna alla società inadempiente un termine perentorio per il ripristino dei requisiti, da un minimo di 30 ad un massimo di 90 giorni, decorsi infruttuosamente i quali si verifica la perdita dello status di società aderente al DES. L'Ufficio Attività Economiche procede alla comunicazione alla società di gestione e alla Commissione Finanze della perdita dello status e della perdita di tutti i benefici con effetto dall'inizio del periodo in cui si è verificata la decadenza. Entro 30 giorni correnti dalla predetta comunicazione la società decaduta deve procedere al pagamento dell'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche sul beni importati ed acquistati e non ancora ceduti ed altresì deve procedere al pagamento delle imposte dirette dovute secondo il regime ordinario di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Governo, inoltre, nel predisporre la norma e sviluppare questo nuovo "sistema" economico e fiscale, in una ottica prospettica doverosa, si è posto il problema della continuità del progetto, ed al riguardo è stato previsto che la società di gestione del DES deve comunicare alla Commissione Finanze ogni passaggio di azioni del capitale sociale nonché chiedere, alla Commissione, preventivo parere vincolante per il passaggio di azioni che determina una nuova partecipazione rilevante come definita dal comma 2 dell'articolo 43 della Legge 21 dicembre 2016 n.144; deve essere chiesto alla Commissione Finanze il gradimento per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, che deve essere iscritto all'apposito albo

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

sammarinese dei revisori contabili; deve essere chiesto alla Commissione Finanze, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, l'autorizzazione all'acquisto di immobili; inoltre la società di gestione del DES può chiedere al Presidente della Commissione Finanze audizione straordinaria qualora ne ravveda la necessità e contestualmente al deposito del bilancio annuale e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno, relaziona alla Commissione Finanze sull'andamento delle attività del DES. In breve, trattasi di una golden share esterna. Sulle richieste la Commissione Finanze è tenuta ad esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza; ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni o integrazioni; ha facoltà di chiedere controlli fiscali o legali agli uffici competenti laddove ne ravveda la necessità.

All'articolo 3 sono state disciplinate le imprese clienti localizzate nel DES. Per l'esercizio dell'attività economica e il regime fiscale delle imprese clienti localizzate nel DES si applicano tutte le disposizioni dell'ordinamento sammarinese (v. comma 1), fatte salve le disposizioni speciali previste dall'articolo medesimo. Le imprese in trattazione possono operare esclusivamente nei settori come individuati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed i) dell'articolo 1 del Decreto Delegato 11 marzo 2014 n.29 ed in regime di non concorrenza con le imprese presenti e operanti nella Repubblica di San Marino.

Sono stati posti i seguenti vincoli e limiti specifici, per motivi sistemici: non è ammessa l'adesione al DES di imprese già residenti nella Repubblica di San Marino o nella Repubblica Italiana nei dieci anni precedenti qualora optino per il regime fiscale speciale previsto al comma 6 dello stesso articolo, e tale disposizione si applica altresì alle filiali, succursali o stabili organizzazioni di dette imprese. Non è comunque ammessa l'adesione al DES con l'opzione del regime fiscale speciale di imprese controllate, direttamente o indirettamente anche per interposta persona o tramite società fiduciaria, da soggetti residenti nella Repubblica di San Marino o nella Repubblica Italiana od in paesi che non applicano obblighi equivalenti previsti dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e s.m.l..

La richiesta di adesione nel DES delle imprese clienti che richiedono il regime fiscale speciale di cui al comma 6 dell'articolo 3, è soggetta al parere vincolante della Commissione Finanze.

Il regime fiscale previsto per le imprese clienti localizzate nel DES è il seguente: tutti i redditi prodotti dall'impresa cliente, che ha ottenuto autorizzazione di adesione al DES, sono determinati secondo quanto disposto dal Capo II del Titolo III della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, sui quali, anziché l'aliquota proporzionale ordinaria prevista per le persone giuridiche dalla predetta legge, su opzione del contribuente esercitata esclusivamente in fase di domanda di annessione al DES, può essere applicata un'aliquota

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

proporzionale fissata nella misura del 5%, con una imposta annuale minima stabilita in euro 10.000,00. L'imposta minima è versata entro 30 giorni dalla data di rilascio della licenza e non sono dovute ulteriori imposte di rilascio licenza o imposte di bollo. Per gli anni successivi l'imposta minima deve essere versata entro il 31 marzo dell'esercizio in corso. È fatto divieto di cumulare i predetti benefici fiscali con qualsiasi tipo di ulteriori benefici fiscali sulle imposte dirette, contributi in conto interessi o agevolazioni anche di carattere non fiscale. Alle imprese che hanno optato per il regime fiscale speciale innanzi citato (dell'aliquota del 5% , ma con imposta minima di euro 10.000,00) e che svolgono attività di commercio di beni al dettaglio all'interno del DES si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 2, ossia in luogo dell'imposta monofase viene applicata sulle materie prime cedute al dettaglio una aliquota del 17% sul valore delle vendite effettuate; si applicano altresì le disposizioni del regime fiscale speciale sulle esportazioni commerciali di cui alla Legge n. 43 del 1991 e le disposizioni in materia di certificazione telematica dei ricavi mediante il circuito SmAC.

Il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti per le imprese clienti andranno verificati, anche periodicamente, dall'Ufficio Attività Economiche. Al verificarsi della mancanza dei requisiti l'Ufficio assegna all'impresa cliente un termine per il ripristino dei requisiti, decorsi infruttuosamente i quali si verifica la perdita dello status di impresa aderente al DES. Conseguentemente l'Ufficio Attività Economiche informa la Commissione Finanze, la società di gestione del DES e procede alla comunicazione all'impresa cliente della perdita dello status e della perdita dei benefici usufruiti di cui al presente articolo con effetto dall'inizio del periodo in cui si è verificata la decadenza. Entro 30 giorni correnti dalla predetta comunicazione l'impresa cliente decaduta deve procedere al pagamento dell'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche sui beni importati ed acquistati e non ancora ceduti e deve procedere al pagamento delle imposte dirette dovute secondo il regime ordinario di cui alla Legge n.166/2013 e successive modifiche.

All'articolo 4 viene disciplinata la residenza fiscale non domiciliata, per le persone fisiche clienti del DES.

La residenza fiscale non domiciliata è un permesso temporaneo di soggiorno in territorio sammarinese per un minimo di 30 giorni ed un massimo di 150 giorni durante l'anno e può essere rilasciato solo per il soggiorno di persone fisiche all'interno del Distretto Economico Speciale. Al predetto permesso temporaneo di soggiorno non si applicano le disposizioni della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

L'introduzione nell'ordinamento della residenza fiscale non domiciliata è stata oggetto di significativi approfondimenti. In primis questo permesso di soggiorno non deve prestarsi ad utilizzi distortivi od elusivi. Pertanto, si è ritenuto, a differenza di altri Paesi, anche europei, che hanno nel loro ordinamento la residenza fiscale non domiciliata, contenere la permanenza in territorio al di sotto dei 183 giorni che determinano la residenza fiscale con l'attrazione di tutti i redditi mondiali del soggetto. È stato pertanto previsto che questo speciale permesso consenta un soggiorno in territorio da un minimo di 30 ad un massimo di 150 giorni. Eventuali redditi prodotti in territorio sammarinese saranno pertanto tassati con il principio della tassazione territoriale. Questa scelta inoltre consente di escludere tali soggiornanti dal poter usufruire di tutti gli istituti che l'ordinamento prevede per le residenze ed i soggiorni rilasciati ai sensi della Legge n. 118/2010. Pertanto, la dizione "...fiscale non domiciliata" chiarisce oggettivamente e senza dubbio interpretativo che il centro di interessi familiari ed economici del soggetto non è in territorio sammarinese.

La residenza fiscale non domiciliata è concessa dalla Gendarmeria-Ufficio Stranieri alle persone fisiche che soddisfino precise condizioni e requisiti previsti dall'articolo 4 medesimo. La prima caratteristica è che i residenti fiscali non domiciliati devono soggiornare all'interno del Distretto Economico Speciale per un minimo di 30 giorni ed un massimo di 150 giorni durante l'anno. Tali soggetti devono inoltre pagare annualmente un'Imposta Generale sui Redditi sostitutiva, specificata all'articolo 6, comma 1, nella misura di euro 10.000,00. Devono altresì possedere anche tutta una serie di requisiti espressamente elencati nell'articolo 4 che ricalcano sostanzialmente i requisiti delle norme vigenti di cui alla Legge n.118/2010 e s. m., e in particolare non devono avere la propria residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino o in Italia e non possono essere state fiscalmente residenti a San Marino o in Italia negli ultimi sette anni precedenti alla presentazione della domanda.

La residenza fiscale non domiciliata viene rilasciata con riferimento ad ogni singolo anno e scade il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e il richiedente la residenza fiscale non domiciliata può presentare richiesta di estensione della stessa per i figli legittimi, naturali o adottivi, minori di età. Il richiedente la residenza fiscale non domiciliata deve presentare, nelle modalità previste da circolare del Dipartimento Affari Esteri, apposita domanda alla Gendarmeria-Ufficio Stranieri allegando i documenti specificati dalla norma. La Gendarmeria-Ufficio Stranieri rilascia apposito documento attestante il permesso di residenza fiscale non domiciliata a seguito dell'istruttoria di idoneità sul richiedente predisposta dalla società di gestione del Distretto Economico

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Speciale. L'attività di istruttoria è atta a verificare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 nonché l'onorabilità e il profilo del richiedente avendo come riferimenti i principi di adeguata verifica previsti dalla normativa vigente, inclusa la normativa antiriciclaggio e nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'insussistenza o la violazione dei doveri o il venir meno dei requisiti di cui al comma 8 dell'articolo 4 comporta il diniego o la revoca immediata della residenza fiscale non domiciliata al soggetto a cui è stata accordata. Coloro i quali abbiano dichiarato il falso o abbiano prodotto atti e documenti rivelatisi falsi, ferme restando le sanzioni penali vigenti, sono soggetti all'immediata revoca della residenza fiscale non domiciliata. Il provvedimento di revoca è adottato dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, viene trasmesso oltre che all'interessato anche alla società di gestione del Distretto Economico Speciale e preclude l'ottenimento di nuovi permessi negli anni successivi. L'imposta annuale di cui all'articolo 6 è in ogni caso dovuta, senza condizione alcuna di rimborso.

Si evidenzia altresì che rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono fatte salve le disposizioni previste dagli accordi internazionali vigenti nella Repubblica di San Marino contro le doppie imposizioni ed in materia di scambio di informazioni.

L'articolo 5 prevede ulteriori disposizioni sulla residenza fiscale non domiciliata, stabilendo che i residenti fiscali non domiciliati non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall'Eccellentissima Camera; e non hanno diritto di percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominati legati al possesso di residenza o soggiorno. Altresì non hanno diritto ad alcuna assistenza sanitaria gratuita erogata dall'Istituto Sicurezza Sociale; non hanno diritto di accesso alla previdenza sammarinese, non devono provvedere al versamento di alcun onere previdenziale e devono gestire in autonomia il proprio regime previdenziale; non hanno diritto di accesso a nessuno strumento di ammortizzatore e protezione sociale.

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 i residenti fiscali non domiciliati possono intrattenere rapporti di lavoro subordinato nelle imprese del DES, ancorché imprese clienti, limitatamente al periodo di permanenza in Repubblica e secondo le disposizioni fiscali di cui all'articolo 6 del progetto di legge. In linea con quanto previsto al comma 1 dell'articolo 5 non sono dovuti in questo caso contributi previdenziali né sono riconosciute prestazioni previdenziali. Per i residenti fiscali non domiciliati i salari e gli stipendi così percepiti sono soggetti al regime fiscale speciale di cui all'articolo 6.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Il comma 3 dell'articolo 5 prevede che i residenti fiscali non domiciliati, in deroga alla normativa vigente in materia, possono ottenere il rilascio da parte dell'Ufficio Attività Economiche di apposito Codice Operatore Economico per l'esercizio di attività economica limitatamente al periodo di residenza fiscale non domiciliata nel DES. L'attività economica svolta nel DES è soggetta al regime fiscale di cui al comma 3 dell'articolo 6. Non sono dovuti contributi previdenziali né sono riconosciute prestazioni previdenziali.

All'articolo 6 è disciplinato il regime fiscale speciale per i residenti fiscali non domiciliati.

Ogni soggetto autorizzato al regime di residenza fiscale non domiciliata è tenuto al pagamento di una imposta annuale pari ad euro 10.000,00 (diecimila) da versare al momento dell'ammissione nella struttura ricettiva e comunque entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione della residenza fiscale non domiciliata.

Ad esclusione dei redditi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 la predetta imposta è sostitutiva:

- a) di eventuali tasse, imposte, diritti dovuti per l'ottenimento del permesso temporaneo di soggiorno;
- b) di eventuali imposte dovute a San Marino in qualità di persona fisica sui redditi prodotti o percepiti nel DES, ad esclusione di quelli prodotti nell'ambito dell'esercizio di attività economica o professionale.

L'imposta sostitutiva annuale è dovuta per ogni persona fisica che ha richiesto ed ottenuto il regime di residenza fiscale non domiciliata, mentre non è dovuta per i minori di anni 18.

Tutti i redditi prodotti dai residenti fiscali non domiciliati derivanti dall'esercizio all'interno delle strutture del DES dalle attività di cui al comma 3, dell'articolo 5, nel periodo di soggiorno, sono determinati secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del Capo IV e del Capo V del Titolo II dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche e deve essere applicata una aliquota proporzionale fissa nella misura del 5% secondo le formalità e procedure dichiarative della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche. Eventuali redditi prodotti a San Marino dai residenti fiscali non domiciliati al di fuori del DES sono soggetti alla tassazione ed alle formalità previste dalla normativa fiscale sammarinese ordinaria di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.

Alle attività economiche svolte dai residenti fiscali non domiciliati di commercio di beni al dettaglio all'interno del DES si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 2.

Fatto salvo quanto previsto per i redditi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, i titolari di residenza fiscale non domiciliata non hanno obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

In ogni caso la produzione di redditi nel DES o in territorio sammarinese da parte dei residenti fiscali non domiciliati non costituisce presupposto per l'applicazione del *World Wide Principle*. Con Circolari della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio o dell'Ufficio Tributario o dell'Ufficio Attività Economiche possono essere disciplinate le procedure amministrative relative agli adempimenti fiscali ed autorizzativi previsti nell'articolo 6.

L'importo corrispondente all'imposta sostitutiva incassata di cui al comma 1 dell'articolo 6 è stanziato su apposito capitolo di bilancio ed è trasferito al Fondo Sovrano Titano di cui all'articolo 7 del progetto di legge.

Con l'articolo 7, infine, è istituito il Fondo Sovrano Titano.

Il predetto Fondo è un fondo in cui sono trasferite le risorse rinvenienti dall'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 6.

Le finalità del Fondo sono: contribuire alla sostenibilità delle riforme strutturali per la salvaguardia dello stato sociale ; contribuire finanziariamente, anche a fondo perduto, alla realizzazione di opere pubbliche, investimenti ed infrastrutture strategiche da parte dello Stato; valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e delle partecipate in cui Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino è socio; sostenere finanziariamente progetti per lo sviluppo e l'innovazione ritenuti idonei a generare benefici per la collettività; favorire interventi tesi alla stabilità del sistema economico e finanziario sammarinese, la solidità dei conti pubblici e la liquidità dello Stato; supportare lo sviluppo del sistema economico nazionale e il suo fabbisogno finanziario e di liquidità anche con la concessione di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Repubblica, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese sammarinesi. Il Fondo ha patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello del Gestore del Fondo. Sul patrimonio autonomo non sono ammesse azioni di creditori del Gestore del Fondo, né quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 73-bis della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche.

Le attività e gli investimenti del Fondo possono essere finanziate anche da: ulteriori trasferimenti operati dal Bilancio dello Stato oltre a quelli di cui al comma 9 dell'articolo 6; attività remunerate riconducibili alle finalità del Fondo; contribuzioni o donazioni da parte di soggetti privati.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Si evidenzia, infine, che nell'articolo 2 che definisce il DES e nell'articolo 7 che istituisce il Fondo Sovrano Titano, è stata prevista la possibilità di disciplinare con appositi decreti delegati ulteriori aspetti normativi del DES e l'organizzazione e la struttura gestionale del Fondo Sovrano.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Illustrissimi Consiglieri,

Il Governo tutto ritiene che questo progetto di legge sia molto importante per il disegno dello sviluppo e della crescita del nostro Paese; l'evoluzione delle economie, la concorrenzialità e i mutati contesti esterni, rendono necessario che anche la nostra Repubblica, seppur mantenendo e preservando le sue caratteristiche e prerogative di autonomia ed indipendenza, debba necessariamente aprirsi a nuovi strumenti e scenari, senza timori ma con cognizione di causa e cautele appropriate, con coraggio ma anche attenzione ed è ciò che si è cercato di fare con questo progetto di legge.

Il Segretario di Stato
(Marco Gatti)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244